

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 9 LUGLIO 2018

Oggetto: Regolamentazione interna per l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto da parte del personale dipendente della Camera, in applicazione dell'art. 6, comma 12, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuto presente il comma 12 dell'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che al personale contrattualizzato di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001 non si applicano gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;
- Tenuto presente, in particolare, che tale disposizione, come l'intero comma 12 del citato art. 6 non si applica al personale che svolge funzioni ispettive, come peraltro confermato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 36 del 22.10.2010;
- Preso atto che l'art. 15 della citata Legge n. 836/1973 consente la possibilità, previa specifica autorizzazione del dirigente generale o di altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, dell'uso del mezzo proprio del personale nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio, e comunque non oltre i limiti provinciali, qualora l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o che tali servizi manchino del tutto, fermo restando che l'amministrazione deve essere sollevata da qualsiasi responsabilità per l'uso del proprio mezzo di trasporto;
- Preso atto, altresì che l'art. 8 della citata Legge n. 417/1978 prevede, a rimborso per l'uso del mezzo proprio, che la misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del citato art. 15 della Legge n. 836/1973 è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo;
- Visto il comma 2 dell'art. 68 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 2005, nonché il comma 15 dell'art. 99 del Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, quadriennio giuridico 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003, concernenti il trattamento di trasferta nel caso di uso del mezzo proprio di trasporto da parte del personale camerale;
- Vista la circolare n. 36 del 22.10.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale il Ragioniere Generale dello Stato, a commento delle novità contenute nel citato art. 6, comma 12, del D. L. n. 78/2010, chiarisce, in primo luogo, che può essere escluso dalla disposizione in esame il personale adibito a funzioni ispettive nonché il personale con compiti di verifica e di controllo, il quale può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio di trasporto, nel rispetto del

principio di contenimento della spesa e in presenza di situazioni di disagio o qualora risulti economicamente più vantaggioso, condizioni la cui sussistenza deve essere valutata attentamente dai dirigenti competenti al rilascio delle autorizzazioni;

- Rilevato, in secondo luogo, che la stessa circolare fa presente che anche dopo l'emanazione del citato decreto legge, rimane l'efficacia dell'art. 9 della Legge n. 417/1978, il quale prevede la facoltà dell'amministrazione, quando particolari esigenze di servizio lo impongono, o qualora risulti economicamente più conveniente, di concedere l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale;
- Preso atto, tuttavia, che la stessa circolare precisa, però, che l'autorizzazione, in questo caso, è finalizzata alla copertura assicurativa restando esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio;
- Tenuto conto della deliberazione n. 21 del 5.4.2011, con la quale la Corte dei Conti, Sezione riunite in sede di controllo, nell'affrontare l'argomento e dopo avere esaminato la problematica, conclude, in ordine alla possibilità di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, che tale facoltà l'amministrazione la può senz'altro esercitare, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, esclusivamente finalizzata alla copertura assicurativa, mentre non può essere riconosciuto a favore del dipendente il rimborso delle spese sostenute, come previsto dall'art. 8 della Legge n. 417/1978;
- Rilevato, tuttavia, che la Corte dei Conti, al fine di evitare i rischi che potrebbero sorgere nel caso di una applicazione formalmente rispettosa della nuova normativa, che però potrebbe condurre ad eludere l'obiettivo del contenimento della spesa, qualora si facesse ricorso, in alternativa all'uso del mezzo proprio, ad esempio, ad autovetture di servizio, a noleggio auto, ecc., ritiene possibile una regolamentazione interna volta a “ .. disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.”;
- Tenuto presente che, a seguito dell'accorpamento avvenuto tra le preesistenti Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, l'ente è adesso costituito da tre sedi ubicate in altrettanti capoluoghi di provincia, comportando conseguentemente, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi, un costante spostamento da parte del Segretario Generale, dei Capi Area e dei Dirigenti, oltre che, in molti casi, anche del restante personale per i necessari momenti di confronto su tematiche comuni alle tre sedi;
- Rilevato, inoltre, che, a fronte delle caratteristiche della locale rete viaria e delle modalità del trasporto pubblico, notoriamente carenti sul territorio siciliano, in molti casi o con riferimento ad alcuni servizi essenziali erogati dall'ente, si rende indispensabile consentire, anche per l'espletamento di compiti diversi da quelli di ispezione, verifica, vigilanza e controllo, l'utilizzo del mezzo proprio, ritenuto indispensabile, oltre che economicamente più vantaggioso in relazione ai tempi, per l'efficiente ed efficace organizzazione dei servizi stessi, e, pertanto più proficuo nel rapporto tempo - lavoro;

- Ritenuto, per quanto sopra esposto, con particolare riferimento alla nuova configurazione dell'Ente dopo l'accorpamento e come peraltro indicato dalla stessa Corte dei Conti, indispensabile una regolamentazione sull'uso del mezzo proprio dei dipendenti camerale e sulle modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio perseguito dalla legge finalizzato al contenimento della spesa pubblica e dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia che l'azione amministrativa deve perseguire costantemente nell'erogazione dei servizi all'utenza;

Rilevato che appare necessario, come commentato dalla Corte dei Conti, fissare le modalità di rimborso delle spese effettuate per l'uso del mezzo proprio, evitando di caricare il costo sul dipendente per la disponibilità data all'uso del mezzo proprio nell'espletamento del servizio, tenendo conto delle spese che l'ente avrebbe dovuto sostenere nel caso di utilizzo dei mezzi pubblici e garantendo una forma di indennizzo, nella considerazione di un più efficace espletamento dell'attività, consentendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di compiti;

- Ritenuto, in primo luogo, che il Segretario Generale, sulla base di proprie valutazioni, è autorizzato all'uso del mezzo proprio per la funzione che svolge nell'ambito della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, articolata in una sede legale e in due sedi secondarie, per ragioni attinenti alla migliore funzionalità dei servizi e alla necessità di garantire in una unica giornata la presenza in più di una sede, per la qual cosa l'uso di eventuali mezzi di trasporto pubblico impedirebbe la razionalizzazione dei tempi, con conseguenti ripercussioni negative sulla organizzazione della Camera;
- Ritenuto, inoltre, che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ai dirigenti e ai dipendenti per le missioni da espletare in ragione delle funzioni e dei servizi dovranno essere sempre autorizzate dal Segretario Generale, attenendosi, per ogni singola richiesta, alle valutazioni che la normativa sopra delineata richiede, tenendo conto della necessità al contenimento della spesa, ai conseguenti costi, rapportati agli oneri derivanti da un eventuale uso del mezzo pubblico, nonché della convenienza della Camera in ragione della relazione tempo – lavoro e delle difficoltà connesse al sistema viario e del sistema pubblico dei trasporti esistente in Sicilia;
- Ritenuto, ai sensi dell'art. 9 della citata Legge n. 417/1978, di consentire in via generale, previa autorizzazione, l'uso del mezzo proprio, oltre i limiti della circoscrizione provinciale, e, pertanto, in primo luogo, nelle tre sedi ubicate nei capoluoghi di provincia all'interno del territorio di competenza della Camera, quando particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più conveniente per l'ente, secondo le valutazioni sopra indicate;
- Ritenuto, ai fini della determinazione dell'entità del rimborso delle spese per l'uso del mezzo proprio a favore dei dipendenti interessati, alla luce delle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 6 del citato D. L. n. 78/2010, di valutare attentamente sia i costi che si dovrebbero sostenere per l'eventuale uso di un mezzo pubblico di trasporto, sia gli oneri, diretti ed indiretti, dei quali il dipendente, il quale mostra disponibilità all'uso del mezzo proprio, deve pure farsi carico, con l'obiettivo di contenere la spesa;
- Rilevato, in primo luogo, che in tema di costi per il servizio di trasporto del personale, l'ultimo contratto in vigore presso la preesistente Camera di Ragusa, stipulato il 17 giugno 2013, a seguito di gara d'appalto, concernente un servizio di noleggio con conducente, secondo il

sistema a chiamata, prevedeva un costo di Euro 0,55, oltre Iva, per chilometro, secondo le distanze fornite da Aci, oltre al diritto di chiamata nella stessa città o dentro l'ambito provinciale di Euro 15,00, nonché Euro 15,00 per ogni ora di attesa, oltre ad eventuale supplemento notturno e festivo pari al 30% e rimborso pasto dopo otto ore di trasferta;

- Preso atto che le superiori tariffe sono state successivamente confermate dalle ditte che hanno svolto il servizio anche dopo il citato contratto;
- Rilevato, ancora, che prendendo a riferimento la città di Ragusa in quanto la sede secondaria più distante dalla sede legale (Km 109), il costo attuale, sulla base delle suddette tariffe, tenendo conto di tre ore di sosta ma non di eventuali supplementi, sarebbe di Euro 181,39, compreso Iva ($0,55 \times 10\% = 0,605 \times 218 = 131,89 + 49,5 = 181,39$), mentre il costo del biglietto andata e ritorno del mezzo pubblico di trasporto attualmente in vigore è di Euro 13,00, dai quali emerge una media per chilometro di Euro 0,45 ($181,39 + 13,00 = 194,39 : 2 = 97,19 : 218 = 0,45$);
- Preso atto, ancora, che le tariffe dei taxi stabilite dal Comune di Ragusa, a seguito di accordo con le associazioni di categoria del settore per tutte le destinazioni, non preventivamente definite, prevede un costo di Euro 1,10 a chilometro;
- Ritenuto di potere determinare il rimborso per l'uso del mezzo proprio a favore dei dipendenti in misura inferiore sia alla specificata media sopra riportata, sia al costo netto praticato per la ex Camera di Ragusa, sia alle tariffe in vigore, al fine di contenere comunque la spesa ma senza penalizzare i dipendenti che mettono a disposizione la propria auto, fissando il costo in Euro 0,30 per chilometro;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa, sulla base delle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 36 del 22 ottobre 2010 e della deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 21 del 5 aprile 2011, alla luce della configurazione della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, costituita da tre sedi in tre diversi capoluoghi di provincia, di disciplinare le modalità per l'uso del mezzo proprio di trasporto e per il conseguente rimborso delle spese al personale camerale secondo le indicazioni fissate nella parte narrativa del presente provvedimento.

Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro